

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 4412</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**MINNOCCI, CATELLANI, LISI, DE VITO, SCHIETROMA,  
PERITORE, CIFARELLI, VENANZETTI**

**APPROVATA DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 31 marzo 1976 (Stampato n. 47)*

Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili  
tra piccole e medie imprese

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 5 aprile 1976*

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I.

### SOGGETTI ED OGGETTO

#### ART. 1.

Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge i consorzi e le società consortili, tendenti a promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e della commercializzazione del prodotto o dei prodotti degli associati, costituiti tra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia che le imprese consorziate appartengano a uno solo dei suddetti settori, sia che appartengano a settori diversi.

Sono altresì ammessi ai benefici i consorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle limitazioni agli scopi sociali di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge suddetta.

**ART. 2.**

I consorzi e le società consortili di cui all'articolo precedente debbono essere costituiti da non meno di cinque imprese.

La quota sociale sottoscritta da ciascuna impresa partecipante non può superare il 20 per cento del capitale sociale.

**ART. 3.**

I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno essere costituiti da imprese aventi ciascuna investimenti fissi non superiori a tre miliardi di lire e un numero di dipendenti non superiore a trecento.

**ART. 4.**

I consorzi e le società consortili, di cui all'articolo 1 della presente legge, non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate; tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

**ART. 5.**

Il recesso dal consorzio o dalla società consortile di imprese consorziate rappresentanti più del 50 per cento del fondo consorzile comporta la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, salvo che, nel termine di 90 giorni, tali imprese non siano sostituite da altre, in possesso dei prescritti requisiti, il cui apporto consenta la ricostituzione del fondo consortile nella misura minima del 51 per cento.

**ART. 6.**

L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, può riguardare:

a) l'acquisto in comune di materie prime e semilavorate;

b) la creazione di una rete distributiva comune e l'acquisizione di ordinativi;

c) la promozione dell'attività di vendita attraverso la organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

d) la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;

e) lo svolgimento di programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

f) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;

g) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle associate;

h) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;

i) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;

l) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;

m) l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;

n) ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità della presente legge.

#### ART. 7.

Le domande per l'ammissione ai benefici previsti dai titoli II e III della presente legge devono essere presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed essere corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto del consorzio o della società consortile, nonché dai programmi di attività.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 8, emette il decreto di ammissione al godimento dei benefici e ne determina le modalità ed i limiti.

#### ART. 8.

Il Comitato interministeriale, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il compito

di esaminare le domande di ammissione al godimento dei benefici previsti dai titoli II e III della presente legge è così composto:

da un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, che lo presiede;

da un Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero;

da due rappresentanti di ciascuna delle categorie industriali, commerciali e artigiane interessate;

da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

da due esperti nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un dirigente generale del Ministero del tesoro;

da un dirigente generale del Ministero delle finanze;

da un dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero;

da un dirigente generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

I dirigenti generali, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da funzionari con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore.

Il presidente chiama di volta in volta a partecipare ai lavori, con diritto di voto, il rappresentante della Regione nel cui territorio ha sede il consorzio richiedente.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Il Comitato delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

## TITOLO II.

### AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

#### ART. 9.

La quota associativa corrisposta dalle piccole e medie imprese per la costituzione di consorzi o di società consortili previsti dal titolo I della presente legge è deducibile

entro il limite massimo di 1 milione di lire dal reddito delle imprese consorziate ai fini della determinazione del reddito di impresa di cui al titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

TITOLO III.

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE

ART. 10.

Per la realizzazione degli investimenti fissi connessi con le attività previste dallo articolo 6 della presente legge, possono essere concessi finanziamenti speciali di un importo non superiore a 500 milioni di lire.

Tali finanziamenti non potranno comunque superare il 70 per cento degli investimenti previsti e il periodo del loro ammortamento non dovrà superare i 10 anni.

ART. 11.

I finanziamenti previsti nel precedente articolo, concessi dagli Istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono ammessi al risconto presso lo Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito centrale), anche se i finanziamenti stessi sono concessi a favore di soggetti, tra quelli elencati all'articolo 1 della presente legge, che non sono compresi nello statuto di detto Istituto e nelle leggi che ne regolano l'attività.

I finanziamenti stessi sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

ART. 12.

Per i finanziamenti previsti dal precedente articolo 10, il fondo di dotazione dello Istituto centrale per il credito a medio termine di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, è ulteriormente aumentato di lire 20 miliardi in ragione di lire 4 miliardi in ciascuno degli anni del 1976 al 1980, a partire dall'esercizio finanziario 1976, da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

ART. 13.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 8, è autorizzato a concedere agli istituti finanziari un contributo annuo posticipato sugli interessi nella misura massima del 6 per cento, per i consorzi e le società consortili che risiedono nel Centro-Nord, e dell'8 per cento per quelli che risiedono nel Mezzogiorno, allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di praticare, sui mutui concessi ai sensi dell'articolo 10 e per l'intera durata degli stessi, una riduzione nella stessa misura del tasso di interesse a carico dei mutuatari.

Tale contributo decorre dalla data di stipulazione del contratto.

In caso di estinzione anticipata del mutuo, ovvero di revoca dello stesso per il verificarsi delle ipotesi previste dal successivo articolo 17, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente dalla data di estinzione o dalla data del decreto ministeriale che dispone la revoca.

ART. 14.

Alla corresponsione dei contributi sugli interessi di cui al precedente articolo si provvede mediante lo stanziamento di lire un miliardo in ciascuno degli anni dal 1976 al 1980, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

TITOLO IV.

CONSORZI PER IL COMMERCIO ESTERO

ART. 15.

Ai consorzi e alle società consortili di cui al titolo I della presente legge, che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione

dei prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse, possono, inoltre, essere concessi contributi finanziari annuali, purché gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

La domanda per l'ammissione al contributo deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dai documenti di cui all'articolo 7 e da una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

Il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di lire 50 milioni.

Il Ministro del commercio con l'estero provvede sulle domande di contributo sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 8 che, nell'occasione, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

**ART. 16.**

Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente articolo, si provvede mediante lo stanziamento di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

**ART. 17.**

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale di cui al precedente articolo 8 e previa assegnazione di un termine di sei mesi per uniformarsi alle disposizioni della presente legge, può disporre la revoca dei benefici nei confronti dei consorzi e delle società consortili che abbiano perduto i requisiti previsti nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4; il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dichiara altresì la decadenza dai benefici previsti nella presen-

te legge dei consorzi e delle società consortili che si siano venuti a trovare nella situazione prevista nell'articolo 5.

**ART. 18.**

All'onere di lire 7 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1976 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.